

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELL'AREA ATTREZZATA "PARCO SAN BIAGIO".

ART. 1 – oggetto e finalita'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione ed utilizzo dell'area attrezzata di proprietà comunale ubicata in località San Biagio e denominata "Parco San Biagio", al fine di garantirne l'utilizzo per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività, secondo criteri di economicità ed efficienza.
2. L'area e le strutture oggetto del presente regolamento sono individuate nella planimetria allegata sub A).

Art. 2 – Soggetti aventi diritto.

1. L'utilizzo dell'area di cui all'articolo precedente è liberamente fruibile da parte di tutti i cittadini nel rispetto degli orari determinati da Sindaco e delle modalità precisate nel successivo articolo 6.
2. L'utilizzo delle casette in legno ubicate nell'area attrezzata è subordinato ad autorizzazione del Comune, o del soggetto a cui è affidata la gestione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, e può essere concesso ai seguenti soggetti:
 - A) Istituti scolastici e dell'infanzia di Teolo.
 - B) Associazioni di volontariato, o comunque no-profit, forze politiche e organizzazioni sindacali locali.
 - C) Altri soggetti, per lo svolgimento di attività che siano comunque ritenute non in contrasto con l'interesse pubblico.

Art. 3 – Autorizzazione per l'utilizzo dei locali delle casette in legno

1. Il soggetto che intenda utilizzare i locali di cui al presente articolo deve presentare domanda al Comune, o al soggetto gestore, almeno dieci giorni prima della data di utilizzo salvo motivati casi di urgenza, per i quali saranno ritenute accoglibili le domande presentate entro i due giorni lavorativi precedenti, compatibilmente con la disponibilità della struttura.
2. La domanda deve indicare: 1) le generalità del richiedente; 2) le finalità per cui si richiede l'utilizzo della struttura; 3) il giorno, l'ora e la durata dell'utilizzo; 4) la dichiarazione di presa visione del presente regolamento e l'impegno da parte del richiedente ad assumersi la responsabilità per qualsiasi tipo di danno cagionato ai locali e agli arredi in esso contenuti, alle cose e alle persone nel corso dell'utilizzo, nonché al rispetto di ogni norma di legge vigente.
3. Per motivate ragioni, avuto riguardo alle esigenze di continuità di attività considerate di particolare interesse sociale, può essere autorizzato l'utilizzo periodico continuato della struttura per un periodo determinato, comunque non superiore ad un anno, secondo un calendario ed orari preventivamente concordati.

Art. 4 – Tariffe

1. La concessione in uso dei locali, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. A) del presente regolamento, è gratuita.
2. La concessione in uso dei locali, ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. B) e C) del presente regolamento, è subordinata a pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta. La tariffa per i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lett. B, è agevolata.
3. Il mancato utilizzo non comporta il diritto alla restituzione dell'importo versato, salvo comprovati casi di forza maggiore.
4. Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio dell'autorizzazione. In caso di utilizzo periodico continuato le modalità di pagamento sono determinate con il provvedimento di autorizzazione.
5. Il Comune, o il soggetto gestore, hanno facoltà di revocare o sospendere in qualsiasi momento le autorizzazioni: A) immediatamente, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per abuso da parte dei soggetti autorizzati; B) con preavviso di 5 giorni lavorativi, in altri casi di necessità, debitamente motivati.

Art. 5 – Modalità di gestione.

1. L'Amministrazione Comunale, al fine di favorire un ottimale utilizzo dell'Area attrezzata e delle strutture, ha la facoltà di affidare il servizio di manutenzione e/o di custodia o il servizio di gestione complessiva dell'area ad Associazioni di volontariato, o comunque ad Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.
2. L'individuazione della associazione di volontariato o di promozione sociale con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, anche con riferimento all'esperienza maturata e all'organizzazione.
3. La convenzione di affidamento dei servizi deve contenere disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono, inoltre, prevedere la durata del rapporto convenzionale, ed i rapporti finanziari, riguardanti anche le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, e forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità.

Art. 6 – Utilizzo dell'area e delle strutture.

1. Gli utenti devono utilizzare l'area a parco e le strutture in modo corretto, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia. In particolare andranno osservate le seguenti norme di comportamento:
 - È vietato introdurre nell'area verde autoveicoli e motocicli, salvo espressa autorizzazione.

- sono vietati tutti i giochi e le attività (qualora non espressamente autorizzate) che implicano lanci di oggetti a distanza non controllabile e, comunque, tutti quelli che possono costituire pericolo per l'incolumità delle persone;
- è vietato il gioco del pallone organizzato degli adulti; è consentito il gioco spontaneo dei bambini;
- è vietato depositare o abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori.
- le attrezzature e i materiali costituenti la dotazione dell'area devono essere usati con la massima cura; eventuali danni sono posti a carico dei responsabili.

Con particolare riguardo ai locali della struttura in legno sono dettate le seguenti prescrizioni:

- E' vietato utilizzare i locali per usi diversi da quelli previsti nell'autorizzazione.
- E' vietato fumare, introdurre cani o altri animali;
- E' vietato l'utilizzo di apparecchi elettrici che non siano conformi alle norme in materia di sicurezza o comunque ogni utilizzo dell'impianto elettrico incongruo rispetto alle sue caratteristiche;
- E' vietato l'utilizzo di bombole GPL e di fiamme libere, nonché l'accumulo di materiale infiammabile.

2. L'amministrazione comunale e il soggetto gestore possono disporre in ogni momento controlli e accertamenti con proprio personale.

3. Gli utilizzatori hanno l'obbligo di riconsegnare l'area e le strutture date in uso nelle medesime condizioni cui sono state loro concesse; nel caso in cui fossero riscontrati danneggiamenti l'amministrazione richiede al soggetto autorizzato all'uso dei locali di provvedere, entro un termine stabilito, alla messa in pristino; in caso di inadempienza, provvede la stessa amministrazione comunale, con addebito della spesa nei confronti del soggetto autorizzato;

Art. 7 -Utilizzo dell'area attrezzata per manifestazioni, sagre ed altri eventi.

1. L'utilizzo dell'area attrezzata per manifestazioni, sagre, attività di spettacolo o intrattenimento e o altri eventi pubblici è subordinato al conseguimento di tutte le autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia di igiene pubblica e sicurezza.

2. La Giunta Comunale può emanare disposizioni per razionalizzare e disciplinare l'uso degli spazi in occasione degli eventi di cui al presente articolo, anche al fine di garantirne la rispondenza alle norme in materia di sicurezza e la gestione delle emergenze.

Art. 8 - Iniziative per l'educazione stradale.

1. In considerazione delle originarie finalità dell'area oggetto del presente regolamento, l'utilizzo della stessa, e delle relative attrezzature, per la realizzazione di progetti o iniziative formative per l'educazione stradale promosse o patrocinate dal Comune di Teolo hanno la priorità rispetto ad ogni altro utilizzo.

Art. 9 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia.

